



CODICE ETICO

Si ringrazia

l'Avv. Giulio Rufo Clerici – Esperto Camera di Commercio
per il contributo dato nella redazione del Codice Etico

Dicembre 2017

Ai sensi dell'art. 27 bis, d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206, il soggetto
responsabile del presente Codice Etico è la Federazione Nazionale
Commercianti Mobili e Arredamento – Federmobili – Confcommercio
Imprese per l'Italia (per brevità, Federmobili).

INDICE

- 4 | Preambolo**
- 4 | Disposizioni preliminari e principi generali**
- 5 | Sezione I - Clienti**
- 6 | Sezione II - Concorrenti e fornitori**
- 7 | Sezione III - Dipendenti e collaboratori**
- 8 | Sezione IV - Disposizioni finali**

PREAMBOLO

Il presente Codice Etico promuove la trasparenza e il funzionamento del mercato a tutela del pubblico, dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nella distribuzione di mobili e arredamento e dei consumatori, diffondendo le migliori pratiche e una corretta informazione, in osservanza dei principi enunciati dall'art. 27 bis, terzo comma, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), nonché delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI

1. ASSOCIAZIONE A FEDERMOBILI, ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

Con l'associazione a Federmobili i soci imprenditori (di cui all'art. 6, comma 1, lett. b dello Statuto di Federmobili) adottano contestualmente e integralmente il presente Codice Etico.

Il Consiglio di Federmobili provvede all'aggiornamento del Codice e ne promuove la divulgazione.

In caso di modifica del Codice, Federmobili cura la pubblicazione della sua versione aggiornata. Decorsi sei mesi, essa diviene efficace per tutti i soci imprenditori.

2. PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

I soci imprenditori danno il proprio apporto di idee, proposte, pareri e progetti, in modo da rendere più utile e proficua la vita associativa e l'appartenenza a Federmobili.

I soci imprenditori si impegnano a comunicare preventivamente a Federmobili la loro eventuale adesione ad altre associazioni, aventi scopi compatibili con quelli di Federmobili.

3. DOVERI GENERALI DEI SOCI IMPRENDITORI

I soci imprenditori si impegnano:

- ad agire in osservanza dei principi e delle norme dell'ordinamento giuridico e del presente codice;
- ad osservare puntualmente i principi e le norme di cui al d.lgs. 30 giugno

2003 n. 196 (Codice per la protezione dei dati personali), e successive modifiche, informando dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, mediante apposite clausole riportate sulla modulistica aziendale, in merito ai diritti e alle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali;

- ad agire con integrità nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni Istituzione;
- ad osservare, nello svolgimento delle proprie attività, i principi di lealtà e di correttezza nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati, con i quali entrino in relazione, siano essi clienti, fornitori, concorrenti, associati o terzi;
- a perseguire gli standard di qualità previsti all'art. 5 del presente Codice;
- a promuovere i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza, nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dal d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico sostenibile ecologicamente;
- a collaborare con Federmobili nelle iniziative a favore dell'analisi e dello sviluppo del settore dell'arredamento.

SEZIONE I - CLIENTI

4. SERVIZIO ALLA CLIENTELA

I soci imprenditori considerano la vendita e il servizio alla clientela come fondamento e scopo della propria attività, impegnandosi a recepire le esigenze dei clienti per soddisfarle al meglio.

5. STANDARD DI QUALITÀ

Nei rapporti con la clientela, i soci imprenditori si impegnano a informare preventivamente i consumatori della esistenza del Codice Etico e a rispettare in particolare lo standard di qualità cui alla lettera c) del presente articolo, oltre ad almeno altri quattro standard di propria scelta tra i seguenti:

- a) Disponibilità del presente Codice Etico in negozio, in un luogo ben visibile e accessibile al pubblico, oltre che sull'eventuale sito aziendale.
- b) Disponibilità di informazioni complete e trasparenti, in merito alla

- qualità dei prodotti, alle garanzie che li accompagnano, alle modalità del montaggio e al servizio post-vendita.
- c) Adozione del Contratto Tipo per la vendita di mobili e beni di arredamento pubblicato da Federmobili, dalle Associazioni dei consumatori firmatarie e dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi, ovvero di altri modelli contrattuali che rispecchino i principi contenuti in tale Contratto Tipo e non siano in contrasto con essi.
 - d) Indicazione chiara e univoca del prezzo della fornitura, nelle sue diverse componenti di servizio e di prodotto.
 - e) Consegna nei modi e nei termini stabiliti, salvo indisponibilità dell'acquirente.
 - f) Consegna al cliente di un questionario di misurazione del gradimento dell'acquisto e del servizio.
 - g) Disponibilità di un servizio reclami, accessibile telefonicamente e online.
 - h) Assistenza al cliente nella gestione post-vendita.

6. VERIDICITÀ E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

I soci imprenditori si impegnano a fornire ai clienti solo informazioni redatte in modo da non indurre erronei convincimenti, astenendosi dal ricorrere a pubblicità ingannevole, scorretta o menzognera in osservanza dei principi e delle disposizioni di cui al d.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 (norme in materia di pubblicità ingannevole) e successive modifiche.

SEZIONE II - CONCORRENTI E FORNITORI

7. RAPPORTI CON I CONCORRENTI

La concorrenza fra i soci imprenditori deve basarsi su elementi di fatto, quali la competenza professionale, la capacità di innovazione, la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, oltre che il rapporto qualità/prezzo.

I soci imprenditori si impegnano alla massima correttezza reciproca nei rapporti intrattenuti con eventuali clienti in comune.

Qualora accettino una commessa congiunta, i soci imprenditori collaborano in modo leale e concreto, al solo fine di soddisfare le esigenze del cliente.

I soci imprenditori si astengono dal compiere atti di concorrenza sleale, come definiti dall'art. 2598 del c.c., nonché dal formulare giudizi sulla professionalità

dei soci imprenditori concorrenti. Fermo quanto sopra, è consentito effettuare rapporti e comparazioni con i beni e i servizi offerti da quest' ultimi, utilizzando parametri veridici, omogenei ed obiettivi.

8. RAPPORTI CON I FORNITORI

I rapporti tra i soci imprenditori e i fornitori sono basati, oltreché sulla contrattazione delle migliori condizioni commerciali, anche su altri fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la costanza e la cura della qualità, sia a livello di prodotto che di servizi offerti, la capacità di implementare azioni correttive a fronte di non conformità dichiarate, la puntualità nel rispetto dei tempi di consegna, la trasparenza della distribuzione nel mercato, la valutazione dei reciproci piani di sviluppo aziendale e di marketing, la disponibilità a compiere investimenti congiunti o almeno condivisi. Gli ultimi due fattori assumono particolare rilevanza nel caso di rapporti continuativi con i fornitori.

SEZIONE III - DIPENDENTI E COLLABORATORI

9. PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

I soci imprenditori si impegnano ad applicare rigorosamente i Contratti collettivi ed individuali di lavoro e a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri dipendenti e collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti.

10. COINVOLGIMENTO NELLE POLITICHE AZIENDALI

I soci imprenditori coinvolgono i dipendenti e i collaboratori, anche attraverso specifiche iniziative di formazione, nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

11. OSSERVANZA DEL CODICE

I soci imprenditori vigilano affinché l'operato dei propri dipendenti e collaboratori non sia in contrasto con i principi e le norme del presente Codice.

12. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

I soci imprenditori si impegnano ad evitare discriminazioni basate su identità sessuale, stato civile, condizione socio-economica, credo, religione, convincimento politico o sindacale, razza, età, lingua, abilità o disabilità, sia per quanto riguarda l'assunzione e la progressione di carriera, sia ad ogni altro fine rilevante.

13. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I soci imprenditori si impegnano ad osservare scrupolosamente le norme a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di tutti coloro che per qualsiasi motivo si trovino all'interno dei locali aziendali, nonché si impegnano a tutelare la salute e il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori, in osservanza dei principi e delle norme di cui al d.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

14. CONCILIAZIONE E ARBITRATO

I soci imprenditori adottano preferenzialmente strumenti di composizione stragiudiziale delle controversie, avvalendosi dell'istituto della negoziazione assistita e, ove quest'ultima si concluda senza il raggiungimento di un accordo, del procedimento di mediazione del servizio di conciliazione delle Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

15. VIGILANZA DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza di Federmobili vigila affinché i soci imprenditori operino nel rispetto dei principi e delle norme del presente Codice. Il Comitato di Presidenza potrà valutare ed aggiornare i livelli di effettiva applicazione del Codice, adottando misure informative, ad esempio tramite sondaggi a campione effettuati tra i soci imprenditori.

16. VIOLAZIONI DEL CODICE

Le violazioni del Codice da parte dei soci imprenditori, salvo ogni diverso e ulteriore profilo di responsabilità, costituiscono violazione dello Statuto di Federmobili.

17. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare, avanti al Comitato di Presidenza di Federmobili, si svolge nel rispetto dei principi della informalità, della brevità, della gratuità, della riservatezza, del contraddittorio e della parità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti.

Chiunque può inviare una segnalazione non anonima e in forma scritta, nei confronti di un socio imprenditore, presso il Comitato di Presidenza di Federmobili.

Prima delle verifiche opportune il Comitato di Presidenza di Federmobili, anche di propria iniziativa, delibera l'apertura del procedimento disciplinare o la sua immediata archiviazione, dandone comunicazione scritta all'autore della segnalazione e all'interessato.

In caso di apertura del procedimento, esso è regolato affinché:

- a) gli interessati possano difendersi, scambiando una sintetica memoria e una eventuale replica;
- b) in caso di necessità, gli interessati siano invitati a fornire notizie o chiarimenti, anche partecipando ad una audizione;
- c) ove possibile, sia raggiunta una conciliazione;
- d) in caso di mancata conciliazione, si proceda ai sensi degli artt. 9 e 10 dello Statuto di Federmobili, ove applicabili.

18. SANZIONI

Le sanzioni irrogabili al socio imprenditore, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sono la deplorazione scritta, la sospensione e la conseguente esclusione temporanea dall'esercizio dei diritti sociali, nonché la decadenza dallo status di socio imprenditore.

PER ACCETTAZIONE

RAGIONE SOCIALE _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:

NOME _____ COGNOME _____

DATA _____

FIRMA

Pubblicazione a cura di:
Unità Organizzativa Armonizzazione del Mercato
Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi

Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi

SEDE LEGALE

Via Meravigli, 9/b
20123 Milano
Tel +39 02.8515.1
www.milomb.camcom.it
regolazione.mercato@mi.camcom.it

SEDE MONZA BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
20900 Monza
Tel +39 039.28071

SEDE LODI

Via Haussmann, 11/15
26900 Lodi
Tel +39 0371.4505.1